

## **SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO E LE FORZE DELL'ORDINE PER L'ACCESSO E LA CONSULTAZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI ALL'ARCHIVIO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE**

- Vista la Legge 24.12.1954 n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, in particolare così come modificata dall'art. 2 quater del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.2.2001 n. 26 in tema di Indice nazionale delle anagrafi (INA) e dall'art. 1 novies del *D.L. 31 marzo 2005, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31.5.2005 n. 88 in tema di Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA);
- Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 "Regolamento anagrafico della popolazione residente" ed in particolare l'art. 37 che mentre vieta alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici, esclude da tale divieto "le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza";
- Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 43 che stabilisce che "al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali";
- Vista la circolare del Ministero dell'Interno del 25 febbraio 2002, n. 3;
- Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 54 che prevede che "nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53" e l'art. 62 che considera di rilevante interesse pubblico la tenuta dei registri anagrafici e di Stato Civile;
- Visto il D. Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 6, l'art. 50, l'art. 58 e l'art. 62;
- Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22.12.2011 n. 14;
- Visto l'articolo 62 del CAD, come successivamente modificato, che ha istituito l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che subentra ai sistemi informativi dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) e che ha la finalità di costituire una nuova banca dati

nazionale e la progressiva migrazione nell'ANPR delle banche dati relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero;

- Visto il D.P.C.M. 10/11/2014, n. 194, con il quale è stato adottato il regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente;

#### **CONSIDERATO:**

- che alla data odierna l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, realizzato con strumenti informatici e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività, in coerenza con le quali il Ministero dell'Interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per l'attuazione della normativa vigente, svolge la funzione di interscambio di informazioni con limitati enti pubblici nazionali;
- che alla data odierna la migrazione delle banche dati anagrafiche comunali verso l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) non è ancora completata;
- che allo stato attuale dei processi di integrazione e di aggiornamento delle banche dati delle Pubbliche amministrazioni e dei gestori pubblici servizi, l'interconnessione telematica tra le stesse assume un aspetto rilevante;
- che le informazioni devono essere acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore;
- che il Comune di Camposampiero ha attivato una procedura informatica di consultazione della banca dati anagrafica nel rispetto della privacy e del regolamento anagrafico;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO TRA:**

il Comune di Camposampiero (di seguito per brevità denominato COMUNE), piazza Castello n. 35, codice fiscale 80008970289, rappresentato dal Responsabile del Settore Servizi Demografici del Comune di Camposampiero, quivi domiciliato per la carica in piazza Castello n. 35, e-mail demografici@comune.camposampiero.pd.it, tel. 0499315211 il quale agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;

e

la/il (*forza dell'ordine*) (di seguito per brevità denominato FRUITORE), (C.F. \_\_\_\_\_) denominato \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, rappresentato dal Sig. \_\_\_\_\_, che interviene al presente atto nella sua qualità di comandante pro tempore (*o altro*), nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ il quale agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse del fruitore medesimo

#### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

- che il FRUITORE ha chiesto di attivare un collegamento telematico con

l'anagrafe comunale, in modo da poter consultare i dati di loro necessità in tempo reale;

- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 17.06.2015 si approvato lo schema di convenzione che regola le modalità di accesso dello stesso e la consultazione dei dati contenuti nell'anagrafe comunale;

### **CIÒ PREMESSO**

ed intendendo che quanto sopra esposto in premessa formi parte integrante e sostanziale del presente atto,

### **SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – Oggetto.**

1. La presente convenzione disciplina la consultazione per via telematica, da parte degli appartenenti al FRUITORE, della banca dati della popolazione residente nel COMUNE, appositamente replicata su server dedicato, per l'assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti al suddetto FRUITORE dall'ordinamento giuridico vigente.

#### **Art. 2 – Soggetti abilitati all'accesso e modalità.**

1. Con la stipulazione della presente convenzione, il COMUNE autorizza il suddetto FRUITORE ad accedere per via telematica alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente mediante il servizio "extranet" accessibile dal sito web istituzionale del COMUNE di Camposampiero.
2. Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti in forza della presente convenzione, agli effetti del codice approvato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è il FRUITORE, nella persona del proprio rappresentante legale Comandante pro-tempore (o altro).
3. Le parti convengono di assegnare al FRUITORE *n.* ( ) accessi alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente, utilizzabili dagli operatori individuati dal Comandante pro-tempore (o altro) in seno agli appartenenti al suddetto FRUITORE in organico al comando stesso. Il FRUITORE si impegna a dare comunicazione al COMUNE, entro quindici giorni dalla stipulazione della presente convenzione o da ogni successiva loro variazione, delle generalità degli operatori assegnatari degli accessi.
4. Per ogni accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente, il COMUNE si impegna a dotare il FRUITORE di una credenziale di autenticazione, composta da un codice di identificazione (username) associato ad una parola chiave riservata (password). La richiesta di assegnazione/disabilitazione delle credenziali agli operatori abilitati ad accedere alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente costituisce prerogativa del Comandante pro-tempore (o altro). Ai fini dell'uso, delle modalità di composizione e della custodia delle credenziali di autenticazione, gli operatori devono attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali definite ai sensi del codice approvato con D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il FRUITORE si impegna ad inserire nel proprio documento programmatico per la sicurezza il trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della presente convenzione e ad impartire le opportune istruzioni operative agli incaricati del trattamento.

#### **Art. 3 – Designazione responsabile e incaricati per l'autorizzazione all'accesso.**

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, IL FRUITORE può facoltativamente nominare il proprio responsabile del trattamento dei dati; i compiti del responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.
2. IL FRUITORE si impegna ad identificare e nominare formalmente gli operatori incaricati al trattamento, ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo, i quali devono adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia ed osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal titolare. Gli incaricati devono altresì essere informati sulle norme relative all'accesso alla banca dati e su quanto stabilito dalla presente convenzione, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

#### **Art. 4 – Ambito oggettivo dell'accesso.**

1. Le parti si danno atto che il FRUITORE è abilitato ad accedere ai dati anagrafici del COMUNE relativi agli individui, alle composizioni familiari ed ai documenti relativi alle persone fisiche iscritte nell'anagrafe.
2. Il FRUITORE si impegna, altresì, a trattare i dati anagrafici di cui al comma precedente in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza delle informazioni individuali ed in relazione alle proprie esigenze istituzionali, nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati.
3. Il FRUITORE prende infine atto del divieto di riprodurre i dati contenuti nell'anagrafe del COMUNE o di comunicarli, diffonderli o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati dalla presente convenzione ed, in particolare, del divieto di trattenere alcun dato onde evitare duplicazioni dell'anagrafe.
4. La banca dati anagrafica messa a disposizione per la consultazione costituisce copia, appositamente replicata su server dedicato, della banca dati della popolazione residente nel COMUNE, viene aggiornata quotidianamente e quindi il dato anagrafico aggiornato è disponibile il giorno dopo la sua variazione.

#### **Art. 5 – Misure di sicurezza.**

1. Sono abilitati ad accedere alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente del COMUNE esclusivamente gli operatori individuati dal Comandante pro tempore (o altro) del FRUITORE, tramite comunicazione per iscritto, a norma del 4 comma dell'art. 37 del DPR n. 223/89, delle generalità e degli estremi di un documento d'identità degli stessi. Ciascun incaricato dovrà essere dotato, a cura della propria amministrazione di appartenenza, di una casella di posta elettronica individuale. La comunicazione delle suddette informazioni dovrà essere effettuata tramite modulo **allegato 1** alla presente convenzione.
2. L'accesso ai servizi di consultazione dell'Anagrafe della Popolazione è utilizzabile attraverso la connessione ad un indirizzo web riservato; detta connessione sarà realizzata con un collegamento https ed autenticazione via username/password; ogni incaricato deve far uso della propria credenziale di autenticazione, che è incedibile, anche temporaneamente.
3. Gli accessi alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente saranno abilitati in sola lettura e le relative postazioni dovranno essere ubicate in luogo non accessibile al pubblico. E' comunque fatto divieto all'operatore abilitato all'accesso di lasciare incustodita la postazione in parola a collegamento attivo.
4. In conformità alle "prescrizioni a tutti i comuni sulla gestione delle anagrafi" impartite il 6 ottobre 2005 dal Garante per la protezione dei dati personali, il

FRUITORE prende atto che il COMUNE adotterà le misure necessarie per consentire il tracciamento delle operazioni di richiesta e di comunicazione di dati presso le postazioni di lavoro di cui alla presente convenzione e da parte degli operatori parimenti identificati, monitorando eventuali utilizzi impropri ed accessi multipli, realizzati utilizzando una stessa chiave di accesso presso più postazioni di lavoro.

#### **Art. 6 - Titolare della banca dati e del trattamento.**

1. Il COMUNE di Camposampiero è titolare della banca dati anagrafica e responsabile della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche.
2. Il FRUITORE è titolare, ai sensi dell'art. 28 del Codice della Privacy, del trattamento dei dati anagrafici acquisiti e responsabile della riservatezza dei dati medesimi nonché della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche. La consultazione dei dati anagrafici, infatti, e le ulteriori operazioni di trattamento effettuate dal FRUITORE sono effettuate non per conto o in nome del Comune, ma per lo svolgimento di distinte funzioni istituzionali.
3. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, del CAD D.lgs. 82/2005, il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato medesimo. Il FRUITORE pertanto s'impegna a non cedere a terzi i dati cui accede attraverso la presente convenzione.

#### **Art. 7 – Responsabilità.**

1. Il FRUITORE esonera il COMUNE da qualsiasi responsabilità per danni che il primo subisse in occasione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente in dipendenza di interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione o nella trasmissione dei dati, o per qualsiasi altro evento comunque verificatosi.
2. L'uso dei dati oggetto di consultazione rientra nella piena ed esclusiva responsabilità del FRUITORE restando il COMUNE estraneo da ogni responsabilità verso terzi dipendente dall'uso medesimo.

#### **Art. 8 - Durata.**

1. La presente convenzione ha durata di anni tre decorrenti dalla data della presente e potrà essere rinnovata previo provvedimento espresso.
2. Si intenderà decaduta qualora durante il periodo di validità divenisse operativo il sistema dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e che garantisse l'accesso al FRUITORE.

#### **Art. 9 – Risoluzione.**

1. Il COMUNE si riserva la facoltà di disporre la risoluzione della presente convenzione nel caso in cui fossero disattese le obbligazioni in essa convenute, mediante semplice comunicazione raccomandata. Qualora l'inadempimento non si appalesasse irrimediabile, la risoluzione potrà essere pronunciata previa diffida, impartita ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
2. Ai sensi dell'art. 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il COMUNE potrà recedere dalla presente convenzione, con le stesse modalità di cui al comma 1, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per il sopraggiungere di disposizioni normative che ostassero alla prosecuzione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente in essa

contemplato.

**Art. 10 – Foro competente.**

1. Per la definizione di controversie di qualsiasi natura che non si siano potute definire in via amministrativa è esclusa la competenza arbitrale e competente a giudicare sarà il foro di Padova.

**Art. 11 - Oneri economici.**

1. La consultazione della banca dati è fornita gratuitamente dal COMUNE di Camposampiero. Rimangono a carico del FRUITORE i costi derivanti dalla connessione ad Internet.

**Art. 12 - Disposizione di rinvio.**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia, in particolare a quelle relative all'ordinamento dell'anagrafe della popolazione residente ed alla tutela della riservatezza dei dati personali tempo per tempo vigenti.
2. Dovranno, in particolare, essere osservate le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, n. 3 del 25 febbraio 2002.

**Art. 13 – Disposizioni fiscali.**

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni; essa è, altresì, esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata B al d.p.r. n. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto.

Camposampiero, lì  
Per il Comune di Camposampiero

---

Per la/il *(forza dell'ordine)*

---